

IL DIRETTORE

Prot. n. 202 /2020 - DIR

Spett.le
AMAP S.p.A.
Via Volturmo, 2
90138 PalermoAll'attenzione del
Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Dott.ssa Wanda Iarda
wanda.ilara@amapspa.it
amapspa@legalmail.it

Palermo, 27 maggio 2020

Oggetto: Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti fognarie nei comuni dell'area Occidentale - Lotto 1 - Accordo Quadro 2020-2021 - CIG: 8264959BEB

Con riferimento alla procedura in oggetto, alcune imprese associate lamentano di essere state escluse con la motivazione di mancato possesso di attestazione SOA "per la categoria OG6 classifica IV così come prescritto nel bando di gara".

Si fa presente al riguardo che nel Bando di Gara la tabella delle lavorazioni indicate era la seguente:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo lavori	Qualificazione obbligatoria
Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie	OG6	IV	1.500.000,00	Si
Lavori di ripristino stradale	OG3	II	300.000,00	Si Scorporabile subappaltabile

Servizi	Requisiti	Importo servizi	Interamente subappaltabile qualora il concorrente sia privo dei requisiti richiesti
Servizio di autoespurgo	Art. 3.3 del C.S.A.	100.000,00	

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art 61 comma 4 per la realizzazione di opere fino a 1,5 milioni di euro è sufficiente la categoria III-bis e che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, *"la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto"*. Pertanto, anche a voler comprendere il "servizio di autospurgo" all'interno dei lavori idraulici, la qualificazione nella categoria OG6 classifica III-bis è da ritenere sufficiente.

E' evidente, però, che l'impresa per partecipare alla gara dovrà essere in possesso, anche, dei requisiti per la categoria OG3, ovvero presentarsi in raggruppamento con imprese in possesso di tale requisito.

La richiesta del requisito della categoria OG6 in classifica IV è, pertanto, necessaria solo per le imprese che intendono qualificarsi nella categoria prevalente e subappaltare la categoria scorporabile OG3 a ditte in possesso della specifica qualificazione.

Per tutto quanto detto, l'esclusione a causa del mancato possesso di attestazione SOA *"per la categoria OG6 classifica IV così come prescritto nel bando di gara"* vale solo per le ditte che non possiedono la qualificazione nella categoria OG3 o che non sono in ATI con ditte in possesso di tale requisito.

Alla luce di quanto sopra si chiede a codesta spettabile Amministrazione di voler rivedere le determinazioni assunte e riammettere le ditte che sono state illegittimamente escluse.

In attesa di un vostro riscontro si porgono distinti saluti.

Il Direttore
(ing. Francesco Artale)
